



## Condizioni complementari (CC)

Edizione gennaio 2008

### Interruzione di esercizio

8101

#### **Art. 1 Rischi e danni assicurati / Estensione della copertura**

- Perdita di fatturato e spese supplementari che emergono nell'azienda del contraente a seguito di danno materiale ai sensi delle Condizioni generali d'assicurazione (CGA) come conseguenza di un rischio assicurato (cfr. art. 3 delle CGA).
- Danni di ripercussione, cioè perdita di guadagno e spese supplementari a seguito di danni materiali coperti dall'assicurazione incendio in aziende di terzi (fornitori e subappaltatori). Il periodo massimo di responsabilità dell'Assicurazione dei mestieri per i danni di ripercussione ammonta a 60 giorni lavorativi, dedotto 1 giorno lavorativo come periodo d'attesa.
- Perdita di fatturato che si verifica nell'azienda del contraente a seguito di danno materiale a edifici limitrofi come conseguenza di un pericolo assicurato (cfr. art. 3 delle CGA).

#### **Art. 2 Esclusioni**

Non rientrano nella copertura assicurativa:

- Danni alle persone nonché danni come conseguenza di circostanze non correlate al danno materiale;
- Perdite di guadagno e spese supplementari causate dall'emanazione di una decisione di diritto pubblico (Federazione, Cantone o Comune); la copertura assicurativa sussiste tuttavia se il danno da interruzione è stato aggravato da decisioni di diritto pubblico; è il caso di disposizioni emanate dopo che si è verificato il sinistro e supportate da una legge o un'ordinanza già entrate in vigore prima del sinistro; non sussiste alcuna copertura se la decisione di diritto pubblico si riferisce a cose che servono all'azienda che non sono coinvolte da un danno materiale in conseguenza di un rischio assicurato; se il ripristino dell'azienda a seguito di decisioni di diritto pubblico può avvenire soltanto in un altro luogo, l'Assicurazione dei mestieri si accolla il danno da interruzione soltanto per quanto sarebbe risultato anche in caso di ripristino nella stessa sede;
- Perdite di guadagno e spese supplementari per ingrandimento dell'impianto o ristrutturazioni intraprese in seguito al sinistro;
- Perdite di guadagno e spese supplementari causate da una carenza di capitali dovuta ai danni materiali o da interruzione;
- Perdite di guadagno derivanti da eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, rivolte, disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, scontri durante ovvero come conseguenza di dimostrazioni, tafferugli, tumulti o saccheggi) e dai relativi provvedimenti adottati, atti di terrorismo e sabotaggi.

#### **Art. 3 Oggetto dell'assicurazione**

##### **3.1 Perdita di fatturato**

- Viene risarcita la perdita di fatturato, dedotte le spese risparmiate, se in via transitoria non si può proseguire l'attività dell'azienda del contraente o si può farlo soltanto parzialmente.
- Per fatturato si intende il ricavo da servizi prestati e dalla vendita di merci commercializzate o prodotte, dedotti eventuali rimborsi a terzi (sconti sui prezzi, sconti commerciali, commissioni, ecc.).
- La perdita di fatturato corrisponde alla differenza tra il fatturato realizzato durante il periodo di responsabilità concordato e quello previsto senza interruzione.

### 3.2 Spese supplementari

---

Vengono rimborsate le spese supplementari che molto probabilmente devono essere affrontate economicamente per la durata dell'interruzione ai fini di mantenere operativa l'azienda del contraente. Si deve trattare di oneri che emergono in conseguenza di un sinistro assicurato.

Valgono come spese supplementari:

- Le spese per la riduzione del danno, cioè spese supplementari che riducono il danno per l'Assicurazione dei mestieri durante il periodo di responsabilità;
- Gli esborsi speciali, cioè spese supplementari il cui effetto ai fini della limitazione del danno non possa essere sufficientemente comprovato durante il periodo di responsabilità ovvero il cui effetto ai fini della limitazione del danno risulti soltanto al termine del periodo di responsabilità (esempio: pene convenzionali per esecuzione divenuta impossibile ovvero tardiva di incarichi già assunti prima del sinistro); la prestazione assicurativa per esborsi speciali è limitata al 10 % della somma assicurata.

Eventuali spese minori vengono conteggiate con le spese supplementari.

### Art. 4 Somme assicurate

---

Per perdita di fatturato, spese aggiuntive e danni di ripercussione vale inoltre quanto segue.

- La copertura assicurativa si estende, nell'ambito della somma assicurata concordata, fino all'esaurimento della stessa per un massimo di due anni da quando si è verificato il sinistro.
- Per danni indiretti ovvero mediati (danni di ripercussione) la copertura assicurativa ammonta al massimo al 10 % della somma assicurata.
- Nel calcolo del danno occorre prendere in considerazione le circostanze che avrebbero influito sul fatturato, nel periodo di responsabilità concordato, anche in assenza di interruzione.
- Le spese supplementari (cfr. art. 2) che continuano a influire oltre la durata dell'interruzione o del periodo di responsabilità assicurato vengono rilevate se la copertura per gli esborsi speciali è esaurita, a giudizio dell'Assicurazione dei mestieri.
- Se le attività non riprendono dopo il sinistro, vengono indennizzate soltanto le spese ricorrenti, nella misura in cui sarebbero state coperte dal fatturato in assenza di interruzione. In tal senso, è determinante la durata presunta dell'interruzione nell'ambito del periodo di responsabilità.
- L'indennità per perdita di fatturato, spese supplementari (incl. spese per la limitazione del danno ed esborsi speciali) e danni di ripercussione è limitata complessivamente alla somma assicurata concordata nella polizza.

### Art. 5 Franchigie

---

L'indennità viene ridotta per ogni evento in base alla franchigia concordata nell'assicurazione di base. Se nello stesso sinistro sono coinvolti più rischi supplementari ai sensi delle Condizioni complementari, la franchigia viene applicata una volta soltanto. Lo stesso vale se la franchigia viene dedotta totalmente o parzialmente dall'indennità derivante dall'assicurazione di base.

### Art. 6 Disposizioni generali

---

Per il resto valgono le disposizioni delle Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

## Il vostro partner contrattuale

---

Il partner contrattuale è la Cooperativa assicurazione dei mestieri (di seguito «Assicurazione dei mestieri»), Sihlquai 255, Casella postale, 8031 Zurigo.

Sito web: [www.assicurazionedeimestieri.ch](http://www.assicurazionedeimestieri.ch)

ZB08\_8101\_03\_I